

# Guida Incentivi all'assunzione e altre agevolazioni

*Aggiornata al 3 agosto 2023*

## Sommario

Premessa .....	2
Nota metodologica .....	3
Incentivi nazionali .....	6
Incentivo Occupazione Giovanile (NEET 2023).....	7
Incentivo Occupazione Giovani .....	9
Donne di qualsiasi età .....	13
Lavoratori over 50 .....	16
Beneficiari Reddito di Cittadinanza .....	19
Perceptori NASpl .....	22
Lavoratori AdRCIGS.....	24
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi.....	27
Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali .....	29
Lavoratori con disabilità .....	31
Detenuti e internati .....	33
Donne vittime di violenza di genere.....	35
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Sgravio 100% .....	37
Altre agevolazioni .....	38
Apprendistato professionalizzante.....	39
Apprendistato senza limiti di età.....	41
Decontribuzione Sud .....	43
Sostituzione lavoratori in congedo.....	45
Premialità di parità .....	46
Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl.....	47

## Premessa

La “Guida Incentivi all’assunzione e altre agevolazioni” fornisce un quadro di sintesi degli interventi, attualmente vigenti, posti in essere dallo Stato per favorire l’occupazione e ridurre gli squilibri del mercato del lavoro.

La Guida è suddivisa in due sezioni: incentivi nazionali e altre agevolazioni nazionali.

Gli incentivi nazionali sono misure di politica attiva del lavoro consistenti in benefici normativi, economici e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro, e sono volti a favorire specifici gruppi di persone che hanno difficoltà nell’inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro (donne, giovani, over 50, persone con disabilità, ecc.).

La legittima fruizione di tali incentivi è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150.

Le altre agevolazioni nazionali si distinguono dagli incentivi in quanto rivolte a tutte le categorie di rapporti di lavoro e lavoratori. Tali misure possono integrarsi, ove espressamente previsto, con la categoria degli incentivi.

L’impianto del sistema incentivante è stato riformato dal Capo III, artt. 29-32 “Riordino degli incentivi all’occupazione”, del D.Lgs 150/2015, dove all’art. 30 viene istituito il “Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro” con lo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento di tutti gli incentivi all’occupazione, affidandone la gestione ad ANPAL. La Guida in trattazione, con riferimento alla parte dedicata agli incentivi nazionali, è aggiornata con il suddetto Repertorio.

## Nota metodologica

La Guida è articolata in 19 schede contenenti la sintesi delle principali caratteristiche degli incentivi/agevolazioni.

In ciascuna scheda sono indicati i lavoratori interessati, la data di scadenza partecipazione per fruire dell'incentivo/agevolazione, l'importo dell'incentivo/agevolazione distinto per tipologia contrattuale e lavoratore; ed inoltre, nella sezione "Riferimenti normativi", sono elencati gli atti normativi di istituzione dell'incentivo/agevolazione e i documenti correlati. Su questo ultimo aspetto, con riferimento agli incentivi nazionali, si rimanda per la consultazione delle fonti documentali (leggi, circolari, determine, decreti, ecc.), al Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro di ANPAL, utilizzando il seguente link: <https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi>.

Al fine della corretta applicazione degli incentivi il diritto alla legittima fruizione è subordinato al rispetto di:

1. Principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs 150/2015;
2. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006);
3. Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

Le altre agevolazioni, se si sostanziano in un beneficio contributivo, sono invece subordinate al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

### **Principi generali in materia di incentivi all'assunzione**

Il D.Lgs n. 150/2015, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla L. del 28 giugno 2012, n.92 (c.d. Riforma Fornero), elenca all'art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e dall'altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse tipologie di incentivo all'assunzione.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

Con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore (anche nel caso in cui l'incentivo sia soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore) Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato).

Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

### **Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (art. 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e art. 9 Decreto MLPS 24 ottobre 2017)**

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazioni è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato**

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.

Gli aiuti di Stato sono vietati, tranne in alcuni casi, dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplina la materia agli articoli 107 e 108.

Gli aiuti di Stato possono essere autorizzati quando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale. L'art. 107 definisce quali aiuti sono e quali possono considerarsi compatibili con il mercato interno: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle

attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. I paesi dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad eccezione di alcuni casi specifici.

Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.

# Incentivi nazionali

## Incentivo Occupazione Giovanile (NEET 2023)

Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani NEET, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 27, del D.L. del 04/05/2023, n. 48, c.m dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, (c.d. Decreto Lavoro).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico, sotto forma di integrazione salariale, diretto a favorire l'occupazione di giovani NEET.
<b>DESTINATARI</b>	<p>Giovani NEET (<i>Not [engaged] in Education, Employment or Training</i>) di età compresa tra i 16 e i 29 anni.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I giovani al momento dell'assunzione devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni);</li><li>- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);</li><li>- siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".<sup>1</sup></li></ul> <p>Inoltre, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;</li><li>b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;</li><li>c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;</li><li>d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.</li></ol> <p>L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 01/06/2023 e il 31/12/2023.</p> <p>L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28/02/2025.</p>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza <i>on line</i> "NEET23", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", sul portale istituzionale <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .

<sup>1</sup> La registrazione al programma avviene con l'adesione alla "Garanzia Giovani" tramite il portale MyANPAL oppure, in alternativa, tramite i portali regionali "Garanzia Giovani". Nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell'ambito del Programma "Garanzia di Occupazione per il Lavoratori" (di seguito, GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo, tale Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Art. 2, Decreto Direttoriale ANPAL n. 189 del 19/07/2023.



	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
<b>AGEVOLAZIONE</b>	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>2</sup> )	Incentivo economico pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale.  La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione. <sup>3</sup>
	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	Incentivo economico pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale.  La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione. <sup>4</sup>
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro domestico; Lavoro intermittente; Lavoro occasionale; Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; Apprendistato di alta formazione e di ricerca.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo. <sup>5</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L'incentivo è cumulabile con l'Incentivo Occupazione Giovani, di cui all'art. 1, c. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  Inoltre, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili. <sup>6</sup>  In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo in esame è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 27 del D.L. del 04/05/2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. del 3 luglio 2023, n. 85; Decreto Direttoriale ANPAL n. 189 del 19/07/2023; Circolare INPS n. 68 del 21/07/2023.	

<sup>2</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>3</sup> Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

<sup>4</sup> Cfr. nota 3.

<sup>5</sup> Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici. L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs 165/2001.

<sup>6</sup> Da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro.

## Incentivo Occupazione Giovani

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 1, c. 100 e seguenti, della L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), come modificato dall'art. 1, c. 10, della L. del 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), dall'art. 1, commi 10-15, della L. del 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) e dall'1, commi 297 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri.
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giovani fino a 36 anni (intesi come 35 anni e 364 giorni) per le sole assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;<sup>7</sup></li><li>- Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024.</li></ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Giovani che al momento dell'assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.<sup>8</sup> Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione; pertanto, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto - indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione - per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi o 48 mesi, qualora l'assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p> <p>Fermi restando i principi di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.Lgs 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. del 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.</p> <p><i>Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021, 2022 e 2023, in deroga alla predetta disposizione, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 mesi previsti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. del 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).</i></p> <p>Infine, la natura speciale della misura, volta a promuovere la massima espansione dell'occupazione giovanile stabile tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevale sulle previsioni dell'art.31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015 e pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Entro il 31/12/2023 per le assunzioni di giovani fino a 36 anni.
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Ammissione agli incentivi per l'assunzione".

<sup>7</sup> L'art. 1, c. 297 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'art. 1, c. 10, della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall'art. 1, c. da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

<sup>8</sup> Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

**TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA**
**IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO**

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE<sup>9</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024, € 3.000 per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso giovani studenti in alternanza scuola - lavoro, € 3.000 importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

*Si veda la tabella successiva per maggiori dettagli e per le modifiche normative intervenute, in via transitoria, per il biennio 2021-2022, ai sensi dell'art. 1, commi 10-15, della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e per l'annualità 2023, ai sensi dell'art.1, commi 297 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).*

La percentuale di esonero e la durata variano in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro, del periodo di applicazione e del lavoratore. La tabella che segue rappresenta i casi disciplinati dalla normativa in vigore:

**GEVOLAZIONE**

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo		Soglia massima annuale di esonero	% di esonero	Durata massima dell'esonero (mesi)
1	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, <sup>10</sup> per <b>giovani fino a 30 anni</b> (può essere fruito in alternativa a quello temporaneamente introdotte dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023)	€ 3.000,00	50%	36
2	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate</b> nel biennio <b>2021-2022</b> .	€ 6.000,00	100%	36
3	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023</b> .	€ 8.000,00	100%	36
4	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate</b> nel biennio <b>2021-2022</b> , nelle Regioni: <b>Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</b> .	€ 6.000,00	100%	48
5	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023</b> , nelle Regioni: <b>Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</b> .	€ 8.000,00	100%	48
6	<b>Mantenimento in servizio</b> , decorrente dal 1 gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di <b>apprendistato</b> , se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. <sup>11</sup>	€ 3.000,00	50%	12
7	Assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> di <b>studenti</b> che, <b>entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio</b> , abbiano svolto presso il <b>medesimo datore di lavoro</b> : – attività di <b>alternanza scuola lavoro</b> ; <sup>12</sup>	€ 3.000,00	100%	36

<sup>9</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>10</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>11</sup> Più in precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del DLgs 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, comma 100 della legge 205/2017, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.

<sup>12</sup> Pari ad almeno il 30%:

- delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, della legge n. 107/2015;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- periodi di <b>apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;</b></li> <li>- periodi di <b>apprendistato di alta formazione e ricerca.</b><sup>13</sup></li> </ul>			
--	---	--	--	--

**Tipologie contrattuali escluse**

Apprendistato;  
Lavoro intermittente;  
Lavoro occasionale;  
Lavoro domestico.

**DATORE DI LAVORO**

**TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro privati.<sup>14</sup>

**SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Tutti i settori di attività economica.

**AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO**

Tutto il territorio nazionale.

**CUMULABILITÀ**

L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

L'incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:

- Incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità (art. 13, L. 68/1999);
- Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., L. 92/2012);

L'incentivo è cumulabile per la parte residua con:

- "Incentivo Occupazione Mezzogiorno";
- "Incentivo Occupazione NEET";
- "Incentivo Lavoro (IO Lavoro)".

*Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, nonché per quelle relative al biennio 2021-2022, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, dell'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012; né dell'incentivo all'assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), e dall'art. 1, commi 298-299 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023); né della cosiddetta Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall'art.1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.*

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.<sup>15</sup>

L'incentivo, per le assunzioni effettuate in via sperimentale nel 2023, è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

- del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi leFP;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS;
- del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

<sup>13</sup> Per gli studenti che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

<sup>14</sup> Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici; AVIS (circolare INPS n. 51/2018). L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs 165/2001.

Per le assunzioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 l'incentivo, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, non può essere riconosciuto alle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico.

<sup>15</sup> Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, di cui all'art. 1, commi 10-15, della L. del 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), l'agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

D.Lgs 14/09/2015, n. 150; art. 1, cc. 100-108 e 113-114 della L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018); Circolare INPS n. 40 del 2/03/2018; D.L. del 12/07/2018, n. 87, convertito con la L. del 9/08/2018, n. 96; Messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019; art. 1, c. 10, della L. del 27/12/2019, n.160 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 57 del 28/04/2020; art. 1, commi 10-15, della L. del 30/12/2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021); Autorizzazione Commissione europea del 16/09/2021; Circolare INPS n. 56 del 12/04/2021; Messaggio INPS n. 3389 del 07/10/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, commi 297 e 299, della L. del 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 57 del 22/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.

## Donne di qualsiasi età

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, o che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, L. n.92/2012, modificato in via transitoria dall'art. 1 commi 16-19 della L. n.178/2020 (legge di Bilancio 2021) e successivamente dall'1, commi 298 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne di qualsiasi età.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;</li> <li>- Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate<sup>16</sup> e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</li> <li>- Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi.<sup>17</sup> Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.<sup>18</sup></p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Ammissione agli incentivi per l'assunzione".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>19</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.</p> <p><i>Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si applica, in via sperimentale, la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.<sup>20</sup></i></p> <p><i>In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di</i></p>

<sup>16</sup> Le aree svantaggiate sono individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022.

<sup>17</sup> Il messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013 riporta la nozione di lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito" qualificandolo come colui che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Si evidenzia che la situazione di "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

<sup>18</sup> L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della legge 30/12/2020, n. 178).

<sup>19</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>20</sup> Art. 1, commi 298 e 299, della legge 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). L'efficacia della disposizione è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

<b>AGEVOLAZIONE</b>	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p><i>lavoro a tempo determinato non agevolato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di trasformazione.</i></p> <p>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.</p> <p>Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi.<sup>21</sup></p> <p><i>Per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in via sperimentale, si applica la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua e fino a 12 mesi, anche in caso di proroga.<sup>22</sup></i></p> <p><i>Nel caso in cui il contratto a tempo determinato agevolato venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di assunzione.</i></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro occasionale;</p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Lavoro intermittente.</p>
	<b>DATORE DI LAVORO</b>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.<sup>23</sup></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale.</p>
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della L. 92/2012.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. 68/1999);</li> <li>- Incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 bis della L. 92/2012)</li> <li>- Incentivo per sostituzione lavoratori in congedo (art. 4, c.3, D.Lgs 151/2001).</li> </ul> <p><i>L'esonero contributivo del 100%, previsto per le assunzioni effettuate nel 2021-2022 e 2023, deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla</i></p>	

<sup>21</sup> Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

<sup>22</sup> Cfr. nota 20.

<sup>23</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>normativa vigente.<sup>24</sup></p> <p>Per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, è cumulabile, invece, con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore (es. esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'art. 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023 e come modificato dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48).</p>
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p> <p>L'incentivo, per le assunzioni effettuate in via sperimentale nel 2023, è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; Messaggio INPS n. 6319 del 29/07/2014 (ripristino incentivo); art. 1, commi 16-19, della L. del 30/12/2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021); Circolare INPS n. 32 del 22/02/2021; Messaggio INPS n. 1421 del 06/04/2021; Messaggio INPS n. 3809 del 05/11/2021; Autorizzazione Commissione europea del 27/10/2021; Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) del 02/12/2021; Decreto Interministeriale n. 402 del 17/12/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; Decreto Interministeriale n. 327 del 16/11/2022; art. 1, commi 298 e 299, della L. del 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 58 del 23/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.</p>

<sup>24</sup>"Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato" Circ. INPS n. 58 del 23/06/2023.



## Lavoratori over 50

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, legge n.92/2012, modificato in via transitoria dall'art. 1 commi 16-19 della L. n.178/2020 (legge di Bilancio 2021) e successivamente dall'1, commi 298 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravo contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne e uomini con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.	
<b>DESTINATARI</b>	Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. <b>Requisiti e condizionalità</b> Donne e uomini di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. <sup>25</sup>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Ammissione agli incentivi per l'assunzione".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>26</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.  <i>Per le assunzioni di donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in via sperimentale, si applica la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua. La durata massima dell'incentivo è pari a 18 mesi.<sup>27</sup></i>  <i>In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato non agevolato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di trasformazione.</i>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.  In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.  Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. <sup>28</sup>  <i>Per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio</i>

<sup>25</sup> L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della legge 30/12/2020, n. 178).

<sup>26</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>27</sup> Art. 1, commi 298 e 299, della legge 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). L'efficacia della disposizione è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

<sup>28</sup> Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

<p><b>AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>2023 al 31 dicembre 2023, di donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti, in via sperimentale, si applica la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua e fino a 12 mesi, anche in caso di proroga.<sup>29</sup></p> <p>Nel caso in cui il contratto a tempo determinato agevolato venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di assunzione.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro intermittente; Lavoro domestico.</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>      Datori di lavoro privati.<sup>30</sup></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>      Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>      Tutto il territorio nazionale.</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>	<p>L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della L. 92/2012.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. 68/1999);</li> <li>- Incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10 bis della L. 92/2012).</li> </ul> <p><i>L'esonero contributivo del 100%, previsto per le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, effettuate nel 2021-2022 e 2023, deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.<sup>31</sup></i></p> <p><i>Per le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi i effettuate nell'anno 2023, l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, è cumulabile, invece, con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore (es. esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'art. 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023 e come modificato dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48).</i></p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p> <p>L'incentivo, per le assunzioni, effettuate in via sperimentale nel 2023, di donne over 50, è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; art. 1, commi 16-19, della L. del 30/12/2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021); Messaggio INPS n. 1421 del 06/04/2021; Autorizzazione Commissione europea del 27/10/2021; Messaggio INPS n. 3809 del 05/11/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, commi 298 e 299, della L. del 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023);</p>

<sup>29</sup> Cfr. nota 27.

<sup>30</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
  - a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
  - b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure
  - c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

<sup>31</sup> "Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato" Circ. INPS n. 58 del 23/06/2023.

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 58 del 23/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.

## Beneficiari Reddito di Cittadinanza

Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28/03/2019, e dall'1, commi 294, 295, 296 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.	
<b>DESTINARIARI</b>	Persone disoccupate beneficiarie del Reddito di cittadinanza.	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza" – art. 8 del D.L. n. 4/2019", presente sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Portale agevolazioni" (ex sezione DiresCo).	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno o parziale.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p> <p><i>In alternativa alla predetta agevolazione, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si applica la riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</i></p> <p><i>Tali condizioni si applicano anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.<sup>32</sup></i></p>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno o parziale.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p>
	APPRENDISTATO	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le</p>

<sup>32</sup> Art. 1, commi 294, 295, 296 e 299, della legge 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). L'efficacia delle disposizioni è condizionata, ai sensi dell'art. 108, par.3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

<p><b>AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p> <p>Alle <b>agenzie per il lavoro</b> di cui al D.Lgs 276/2003, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza di cui all'art. 6, c. 1, del decreto-legge 4/2019, c.m. dalla L. del 28/03/2019, n. 26, il 20% dell'incentivo, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro, a condizione che di tale evenienza sia dato rilievo nell'istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro.</p> <p>Qualora l'assunzione del beneficiario del RdC riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto di formazione stipulato tra gli enti di formazione e i centri per l'Impiego o le agenzie per il lavoro, l'incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all'<b>ente di formazione accreditato</b> che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L'altra metà dell'incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del RdC. La durata dell'incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l'ente di formazione.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro intermittente a tempo indeterminato; Lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale; Lavoro occasionale; Lavoro domestico.</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati<sup>33</sup></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>	<p>L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'art. 1, c. 247, della L. 145/2018,<sup>34</sup> previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nel biennio 2019-2020 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero di soggetti con almeno 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (Incentivo Occupazione Sviluppo Sud).</p> <p>L'incentivo è cumulabile con "Incentivo Lavoro (IO Lavoro)" previsto dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 del 11/02/2020.</p> <p>L'incentivo non è cumulabile, fatta eccezione per quanto scritto sopra, con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo all'occupazione di natura economica ovvero contributiva.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto in "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e del Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014.</p>

<sup>33</sup> L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

<sup>34</sup> Art. 1, c. 247, L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019): "I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati".

**CONDIZIONI DI  
AMMISSIBILITÀ**

L'incentivo, per le assunzioni effettuate in via transitoria dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di cui all'art. 1 commi 294, 295, 296 e 299, della L. del 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

D.L. del 28/01/2019, n. 4, c.m. dalla L. del 28/03/2019, n. 26; Circolare INPS n. 104 del 19/07/2019, Messaggio INPS n. 4099 del 08/11/2019; art. 1, c. 74, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022); Messaggio INPS n. 2766 del 11/07/2022; art. 1, commi 294, 295, 296 e 299, della L. del 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).

## Percettori NASpl

Incentivo per l'assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) previsto dall'art. 2, c. 10-bis della L. del 28 giugno 2012, n. 92.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASpl. <sup>35</sup>	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl;</li> <li>- Lavoratori che siano destinatari della NASpl, e cioè soggetti che avendo inoltrato istanza di concessione abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.</p> <p>L'impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L.92/2012 art. 2, c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpl)".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>36</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.  La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.  Si può fruire dell'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASpl, cui, in forza della previsione contenuta all'art. 2, c. 15 della L. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b> Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivata.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.

<sup>35</sup> La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1, D.Lgs del 4/03/2015, n. 22 - che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl - in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpl viene erogata su domanda dell'interessato. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022 nella platea dei destinatari della NASpl sono inclusi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 15 giugno 1984 (art. 1, c. 221 della L. 234 del 30 dicembre 2021).

<sup>36</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

#### CUMULABILITÀ

Ricorrendone i presupposti, l'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. A titolo esemplificativo l'agevolazione in oggetto è cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 4, cc. 8-11, della L.92/2012 (Over '50 e Donne di qualsiasi età) e con l'incentivo di cui all'art. 1, c. 10 della L. 160/2019 (Incentivo Occupazione Giovani).

La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "*de minimis*" ai sensi della normativa vigente.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2, c. 10-*bis*, della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; Circolare INPS n. 175 del 18/12/2013; Messaggio INPS n. 4441 del 30/06/2015; D.Lgs n. 150/2015, Circolare INPS n. 194 del 27/11/2015; art. 1, c. 221, della L. del 30/12/2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022); Circolare INPS n. 2 del 04/01/2022; Circolare INPS n. 18 del 01/02/2022.



## Lavoratori AdRCIGS

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si ricollocano durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione (AdRCIGS), previsto dall'art. 24-bis del D.Lgs 14/09/2015, n. 148, introdotto dall'art. 1, c. 136 della L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria di aziende che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione con le organizzazioni sindacali, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale che non prevedono il completo recupero occupazionale.				
<b>DESTINATARI</b>	<p>Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione, di cui all'art. 23 del D.Lgs 150/2015, rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero previsti negli accordi, di cui all'art. 24-bis del D.Lgs 148/2015.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il datore di lavoro che assume il lavoratore AdRCIGS non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente assunto.</p> <p>L'accordo di ricollocazione deve essere trasmesso all'ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro 7 giorni dalla stipula, a mezzo posta elettronica.</p> <p>I lavoratori rientranti negli ambiti o profili professionali devono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, secondo le modalità definite da ANPAL. Il numero delle richieste non può eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.</p> <p>Ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta congrua.</p>				
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.				
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Per richiedere l'ammissione agli incentivi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "BADR" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione.</p> <p>Per informazioni è possibile contattare il numero verde di ANPAL tramite e-mail: <a href="mailto:info@anpal.gov.it">info@anpal.gov.it</a> o tramite telefono: 800.00.00.39.</p>				
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<table border="1"><thead><tr><th>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th><th>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE<sup>37</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</td><td><p>€ 4.030<sup>38</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.</p><p>La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.</p><p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200 L. 234 del 31/12/2021,<sup>39</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.<sup>40</sup></p></td></tr></tbody></table>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>37</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 4.030<sup>38</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.</p> <p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200 L. 234 del 31/12/2021,<sup>39</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.<sup>40</sup></p>
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO				
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>37</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 4.030<sup>38</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.</p> <p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200 L. 234 del 31/12/2021,<sup>39</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.<sup>40</sup></p>				

<sup>37</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>38</sup> L'importo è annualmente rivalutato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

<sup>39</sup> Art. 1, c. 200 "Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente: «Art. 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili." L. 234 del 31/12/2021, n. 243 (c.d. legge di Bilancio 2022).

<sup>40</sup> L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

<b>AGEVOLAZIONE</b>	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	€ 4.030 <sup>41</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	€ 4.030 <sup>42</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.  Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Lavoro intermittente; Lavoro domestico. Lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. del 24 /04/2017, n. 50.	
	<b>Benefici per il lavoratore</b>	
	<b>Contributo economico</b> pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.	
	<b>Esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro</b> , entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L'esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, fra i quali l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della L. 28 giugno 2012, n. 92.	
	L'esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c.10-bis, della L. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	D.Lgs 14/09/2015, n. 150; art. 24 –bis del D.Lgs 14/09/2015, n. 148; art. 1 c. 136 della L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018); Circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANAPL n. 2 del 8/06/2018; Nota ANPAL n. 9352 del 23/07/2018; Circolare INPS n. 109 del 26/07/2019; Circolare INPS n. 77 del 26/06/2020; <sup>43</sup> art. 1, commi 200 e 243-247 della L. del 31/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio	

<sup>41</sup> Cfr. nota 38.

<sup>42</sup> Cfr. nota 38.

<sup>43</sup> Il D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 /04/2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19/05/ 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 40, c. 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] le



## Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 4, c. 3 del D.L. 20/05/1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. del 19/07/1993, n. 236.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo e beneficio economico diretto a favorire l'occupazione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi.				
<b>DESTINATARI</b>	Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, anche non continuativi.  <b>Requisiti e condizionalità</b> Il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione. L'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno 6 mesi continuativi.				
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.				
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Ammissione agli incentivi per l'assunzione".				
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #333; color: white;"> <th style="text-align: center;">TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th> <th style="text-align: center;">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno.<sup>44</sup></p> <p>Contributo mensile pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;</li> <li>- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;</li> <li>- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.</li> </ul> <p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200 L. 234 del 31/12/2021,<sup>45</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.<sup>46</sup></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b> Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivata.</p>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno.<sup>44</sup></p> <p>Contributo mensile pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;</li> <li>- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;</li> <li>- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.</li> </ul> <p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200 L. 234 del 31/12/2021,<sup>45</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.<sup>46</sup></p>
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO				
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno.<sup>44</sup></p> <p>Contributo mensile pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni;</li> <li>- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni;</li> <li>- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.</li> </ul> <p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200 L. 234 del 31/12/2021,<sup>45</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.<sup>46</sup></p>				
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.				

<sup>44</sup> Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

<sup>45</sup> Art. 1, c. 200 "Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente: «Art. 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.". L. 234 del 31/12/2021, n. 243 (c.d. legge di Bilancio 2022).

<sup>46</sup> L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	Informazione non disponibile.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. del 19/07/1993, n. 236; Circolare INPS n. 12 del 2/02/2006; art. 1, commi 200 e 243-247 della L. del 31/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).	

## Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali

Incentivi per l'assunzione con contratto di associazione in partecipazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali ai sensi della L. 381/1991.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone svantaggiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi fisici, psichici e sensoriali;</li> <li>- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;</li> <li>- Soggetti in trattamento psichiatrico;</li> <li>- Tossicodipendenti e alcoolisti;</li> <li>- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;</li> <li>- Persone detenute o internate negli istituti penitenziari;</li> <li>- Condannati e internati ammessi al lavoro all'esterno e alle misure alternative alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare).</li> </ul> <p>Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.</p> <p>La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le cooperative sociali interessate devono produrre alla competente Sede dell'INPS: a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1; b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito; c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	<p>Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p><i>Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 23, c. 3-quater, del D.L. del 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. del 7/08/2012, n.134, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.<sup>47</sup></i></p>

<sup>47</sup> L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con

	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivate.
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Società cooperative. <sup>48</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>		Informazione non disponibile.
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>		L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>		Art. 3 bis, della L. del 8/11/1991, n. 381 come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. del 22/06/2000, n. 193; Circolare INPS n. 296 del 29/12/1992; Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 116 del 9/10/1992; art. 1, commi 253 e 254 della L. del 31/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022); Messaggio INPS n. 2864 del 18/07/2022.

esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 1, c. 254 della L. n. 234 del 30/12/2021, c.d. legge di Bilancio 2022).

<sup>48</sup> Società cooperative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (art. 1, c. 1, lett. b) della L. del 8/11/1991, n. 381).

## Lavoratori con disabilità

Incentivo economico per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’art. 13, L. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs 151/2015.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all’art. 13, L. 68/1999, come modificato dall’art. 10, D.Lgs 151/2015.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;</li> <li>- Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;</li> <li>- Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l’ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all’INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione “Ammissione agli incentivi per l’assunzione”.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>49</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A DOMICILIO (ART. 1, L.877/1973)	Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23/12/1978, n. 915, e successive modificazioni, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 60 mesi.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO A	Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile

<sup>49</sup> In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore né è commisurabile all’indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.



<b>AGEVOLAZIONE</b>	DOMICILIO (ART. 1, L.877/1973)	lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivate.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati. <sup>50</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L'incentivo è cumulabile con <sup>51</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo "Donne di qualsiasi età" e "Lavoratori over 50" (art. 4, commi 8-11, L. n.92/2012).</li> <li>- "Incentivo Occupazione Giovani" (art. 1, c. 100 e seguenti, della L. del 27/12/2017, n. 205).</li> </ul> L'incentivo non è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Incentivo Giovani genitori" (Decreto del Ministero della Gioventù del 19/11/2010);</li> <li>- Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., L. 92/2012).</li> </ul>	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 13 della L. n. 68/1999; D.Lgs n. 151/2015; Circolare INPS n. 99 13/06/2016; Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23/01/2017.	

<sup>50</sup> Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici (EPE). In particolare, i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti: dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (l'obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni fino al 31 dicembre 2016); dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili; oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.

<sup>51</sup> Per il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Sempre per lo stesso Regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della L. 68/1999 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

## Detenuti e internati

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di persone detenute e internate previsti dalla L. del 22/06/2000, n. 193 e dal decreto del 24/07/2014, n.148, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo e credito d'imposta diretto a favorire l'occupazione di persone detenute o internate.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;</li> <li>- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS);</li> <li>- Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della L. del 26/07/1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, lavoratori all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario o semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;</li> <li>- corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro;</li> <li>- stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti, utilizzando una modulistica definita.</li> </ul>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati.</li> <li>- Entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</li> <li>- Entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l'importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale. L'elenco degli aventi diritto e l'ammontare degli sgravi viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>.</li> <li>- Il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell'assunzione dei lavoratori.</li> </ul>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)	<p>Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;</p> <p>Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
	LAVORO INTERMITTENTE	Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati,

<p><b>AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>APPRENDISTATO</p> <p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</p> <p><i>Tipologie contrattuali escluse</i> Lavoro domestico.</p>	<p>anche ammessi al lavoro esterno; Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p>	<p>Datori di lavoro privati e pubblici, cooperative sociali.</p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p> <p>Tutto il territorio nazionale.</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>		<p>L'agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs n.151/2015; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c.10-bis, della L. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. L'agevolazione non è, invece, cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva. Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale incentivo che prevede riduzioni contributive applicare. Una volta applicato un regime contributivo agevolato non sarà più possibile applicarne un altro per il medesimo rapporto di lavoro.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>		<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>		<p>Art. 3 bis, della L. n. 381/1991, come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; L. del 22/06/2000, n. 193; Decreto del 24/07/2014, n.148, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; Lettera circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 23/10/2014; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015; Circolare INPS n. 27 del 15/02/2019.</p>

## Donne vittime di violenza di genere

Incentivi per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato nelle cooperative sociali di donne vittime di violenza di genere (art. 1, comma 220, della L. del 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 12, comma 16-bis, del D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. del 18 dicembre 2020, n. 176).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.								
<b>DESTINATARI</b>	<p>Donne vittime di violenza di genere.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio di cui all'art. 5-bis del D.L. n. 93 del 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119 del 15 ottobre 2013;</li> <li>- Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse stanziate.</li> </ul>								
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	L'incentivo è riconosciuto per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Per le società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.								
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "Do.VI", presente sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> , nella sezione "Portale agevolazioni" (ex sezione DiresCo).								
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #333; color: white;"> <th style="text-align: center;">TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</th> <th style="text-align: center;">IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE).<sup>52</sup></td> <td> <p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p> </td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTATO</td> <td> <p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p> </td> </tr> <tr> <td>LAVORO DOMENSTICO</td> <td> <p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 23, c. 3-</i></p>	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE). <sup>52</sup>	<p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p>	APPRENDISTATO	<p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p>	LAVORO DOMENSTICO	<p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p>
TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO								
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE). <sup>52</sup>	<p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p>								
APPRENDISTATO	<p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p>								
LAVORO DOMENSTICO	<p>Sgravio contributivo di € 350 per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno.</p> <p>In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari a 12 mesi a partire dall'evento incentivato.</p>								

<sup>52</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>quater, del D.L. del 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. del 7/08/2012, n.134, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.<sup>53</sup></p> <p>L'agevolazione non spetta in caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro occasionale; Lavoro intermittente.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Cooperative sociali.</p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale.</p>
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'incentivo è cumulabile con altre agevolazioni, ove ciò non sia espressamente escluso, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta.</p>
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>L. del 8/12/1991, n. 381; art. 1, comma 220, della L. del 27/12/2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018); Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 maggio 2018; Circolare INPS n. 53 del 15/04/2020; art. 12, comma 16-bis, del D.L. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. del 18 dicembre 2020, n. 176; Circolare INPS n. 133 del 21/09/2021; art. 1, comma 253 e 254 della L. del 31/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022); Messaggio INPS n. 2864 del 18/07/2022.</p>

<sup>53</sup> L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 1, c. 254 della L. n. 234 del 30/12/2021, c.d. legge di Bilancio 2022).

## Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Sgravio 100%

Incentivi per l'assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 1, c. 645 della L. del 30/12/2021, n. 234, legge di Bilancio 2022).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	<p>La legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), al fine di promuovere l'occupazione giovanile, ha riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, c. 773, quinto periodo, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p> <p>Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di giovani di età compresa tra 15 e i 25 anni.</p>	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Giovani di età compresa tra 15 e i 25 anni (hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo).</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.<sup>54</sup></p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022.</p>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Si rinvia alle istruzioni operative contenute nella Circolare INPS n. 87 del 18/06/2021.</p>	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	<p>APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE</p>	<p>Riduzione del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta ai sensi dell'art. 1, c. 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.</p> <p>La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	<p>Datori di lavoro privati.</p>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	<p>Tutti i settori di attività economica.</p>
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	<p>Tutto il territorio nazionale.</p>
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>Si applicano gli esoneri contributivi previsti dall'art. 32, c. 1, lettere a) e c) del D.Lgs n. 150/2015 per l'intera durata del contratto di apprendistato di primo livello. Pertanto, non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'art. 2, commi 31 e 32, della L. 92/2012 ed è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'ASpl di cui all'art. 42, c. 6, lett. f), del D.Lgs 81/2015, e dello 0,30 per cento, previsto dall'art. 25 della L. n. 845/1978.</p>	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>Art. 42 e 43 del D.Lgs del 15/06/2015, n. 81; D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; Interpello MPLS n. 22 del 11/08/2016; Circolare INPS n. 87 del 18/06/2021; art. 1, c. 645, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022); Circolare INPS n. 70 del 15/06/2022.</p>	

<sup>54</sup> Il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell'assunzione dell'apprendista di primo livello.

## Altre agevolazioni

## Apprendistato professionalizzante

Contratto di apprendistato professionalizzate di cui all'art. 44 del D.Lgs del 15/06/2015, n. 81.

<b>DESCRIZIONE</b>	<p>Il contratto di apprendistato, disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs del 15/06/2015, n. 81, è un <b>contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale</b>, valida ai fini contrattuali.</p> <p>Fa parte dell'obbligo contrattuale la realizzazione di un <b>processo formativo</b> che consenta al lavoratore di conseguire una qualifica professionale nel termine previsto.</p> <p>La <b>durata</b> del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo). La durata minima <i>ex lege</i> è pari a sei mesi.</p> <p>Le parti possono <b>recedere</b> liberamente dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 c.c. "al termine del periodo di apprendistato", ferma restando, durante il periodo di preavviso, l'applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>Per la definizione del <b>numero di apprendisti</b> devono essere rispettate le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2;</li><li>- Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%;</li><li>- In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti;</li><li>- Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall'articolo 4 della legge n. 443/1985.</li></ul> <p>Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>				
<b>DESTINATARI</b>	<p>Giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni<sup>55</sup></p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.</p>				
<b>DATA INIZIO VALIDITÀ</b>	A decorrere dal 25/07/2015.				
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<table border="1"><thead><tr><th style="background-color: #555; color: white;">TIPOLOGIA BENEFICIO</th><th style="background-color: #555; color: white;">DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE</th></tr></thead><tbody><tr><td style="background-color: #555; color: white;">CONTRIBUTIVO</td><td></td></tr></tbody></table>	TIPOLOGIA BENEFICIO	DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE	CONTRIBUTIVO	
TIPOLOGIA BENEFICIO	DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE				
CONTRIBUTIVO					

<sup>55</sup> È possibile assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante anche:

- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria;
- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;
- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs 14/09/2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 1, c. 248, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022)).

Per una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche si rimanda alla scheda "Apprendistato senza limiti di età".



Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro		Aliquota contributiva dell'apprendista
Aziende fino a 9 dipendenti	Aziende da 10 dipendenti e oltre	
1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%	10%+1.61%=11.61%	5.84%
2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%		
Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%		

I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono **mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro** al termine del periodo di apprendistato. Resta, pertanto, ferma anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore.

#### ECONOMICO

Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

#### NORMATIVO

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell'aliquota delle persone con disabilità, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti.

#### DATORE DI LAVORO

##### TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro pubblici e privati.

##### SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

##### AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Tutto il territorio nazionale.

#### CUMULABILITÀ

Il contratto di apprendistato professionalizzante, ove espressamente previsto, può essere incluso tra le tipologie contrattuali incentivate e soggette alle specifiche indicazioni sulla cumulabilità.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1, c. 773, della L. del 27/12/2006, n. 296 (legge di Bilancio 2007); Artt. 42 e 44 del D.Lgs del 15/06/2015, n. 81; D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; Interpello MPLS n. 22 del 11/08/2016; Circolare INPS n. 108 del 14/11/2018.

## Apprendistato senza limiti di età

Incentivi per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età (art. 47, c. 4 del D.Lgs del 15/06/2015, n. 81).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, di un trattamento di disoccupazione o di un trattamento straordinario di integrazione salariale.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria;<sup>56</sup></li> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;</li> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs 14/09/2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2022.<sup>57</sup></li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il diritto ai benefici contributivi si applica soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione ed assunti non precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: aliquota complessiva pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista).  Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9: aliquota complessiva pari all'8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi; al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13° al 24°; al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).  La durata massima del regime agevolato è pari a 36 mesi elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivata.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro pubblici e privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.

<sup>56</sup> La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato le iscrizioni alle liste di mobilità ordinaria e le assunzioni agevolate ai sensi degli artt. 8 e 25 della legge n. 233/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, le agevolazioni restano in vigore solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016 ed i cui effetti si protraggano dopo detto termine.

<sup>57</sup> Art. 1, c. 248, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

**CUMULABILITÀ**

Informazione non prevista.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L. 223/91; art. 47, c. 4 del D.Lgs n. 81/2015; Circolare INPS n. 128 del 2/11/2012; Circolare INPS n. 137 del 12/12/2012; Interpello MLPS n. 19 del 20/05/2016; Messaggio INPS n. 2243 del 31/05/2017; Circolare INPS n. 108 del 14/11/2018; art. 1, c. 248, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

## Decontribuzione Sud

Agevolazione contributiva in aree svantaggiate, c.d. Decontribuzione Sud, prevista dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, con sede di lavoro in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, il Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).	
<b>DESTINATARI</b>	Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, sia instaurato che instaurando.  <b>Requisiti e condizionalità</b> La sede di lavoro <sup>58</sup> deve essere situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale"	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	L'agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2029.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione all'agevolazione è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Ammissione agli incentivi per l'assunzione".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>59</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al: - 30% sino al 31 dicembre 2025; - 20% per gli anni 2026 e 2027; - 10% per gli anni 2028 e 2029. L'esonero non prevede un limite individuale di importo.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al: - 30% sino al 31 dicembre 2025; - 20% per gli anni 2026 e 2027; - 10% per gli anni 2028 e 2029. L'esonero non prevede un limite individuale di importo.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro domestico.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati. <sup>60</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica, escluso il settore agricolo.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, il Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

<sup>58</sup> Per sede di lavoro si intende anche la sede secondaria ovvero l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

<sup>59</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>60</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

### CUMULABILITÀ

L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

L'incentivo è cumulabile, a titolo di esempio, con:

- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. 68/1999);
- Incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 bis della L. 92/2012)
- Incentivo Over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012);

### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'agevolazione è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l'emergenza Covid-19.<sup>61</sup>

Con la Comunicazione del 18/02/2021 l'Unione Europea ha concesso l'autorizzazione.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 27 del D.L. del 14/04/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. del 13/10/2020, n. 126; Circolare INPS n. 122 del 22/10/2020; art. 1, commi 161-168, della L. del 30/12/2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021); Circolare INPS n. 33 del 22/02/2021; Messaggio INPS n. 72 del 11/01/2021; Decisione C(2021) 1220 *final* del 18/02/2021; Messaggio INPS n. 728 del 19/02/2021; Messaggio INPS n. 1361 del 31/03/2021; Decisione C(2022) 171 *final* del 11 gennaio 2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; Decisione C(2022) 4499 *final* del 24 giugno 2022; Circolare INPS n. 90 del 27/07/2022; Decisione C(2022) 9191 *final* del 06/12/2022; Messaggio INPS n. 4593 del 21/12/2022.

<sup>61</sup> In base alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

## Sostituzione lavoratori in congedo

Incentivi per l'assunzione con contratto a tempo determinato o utilizzo di personale con contratto temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. del 8/03/2000, n. 53).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori<sup>62</sup> in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia del figlio fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.</p> <p>L'agevolazione si applica nelle aziende con meno di 20 dipendenti.</p> <p>L'agevolazione si applica, con le medesime modalità, anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell'azienda.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo determinano i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta. I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex D.Lgs 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p><b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b></p> <p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ANCHE A SCOPO SOMMINISTRAZIONE<sup>63</sup>)</p>	<p><b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b></p> <p>Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>La durata del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivata.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Datori di lavoro privati, pubblici e società cooperative.</p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p> <p>Tutto il territorio nazionale.</p>	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 10, L. del 8/03/2000, n. 53; Circolare INPS n. 117 del 20/06/2000; Circolare INPS n. 174 del 16/10/2000; art. 4, D.Lgs del 26/03/2001, n. 151; Messaggio INPS n. 93 del 31/05/2001; Circolare INPS n.136 del 10/07/2001; Istruzione operativa INAIL del 24/07/2001; Messaggio INPS n. 1382 del 20/01/2011.	

<sup>62</sup> Si intendono lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

<sup>63</sup> Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorre fare riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

## Premialità di parità

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la Certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a incentivare l'eliminazione di ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti;</li><li>- Aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti, ma solo su base volontaria.</li></ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le aziende sono tenute a redigere un Rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.</p> <p>Le aziende devono essere in possesso della Certificazione della parità di genere.</p>
<b>DATA INIZIO VALIDITÀ</b>	A decorre dall'annualità 2022.
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<p>Il Rapporto va redatto con periodicità biennale e trasmesso in modalità telematica tramite il sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, conseguentemente, alle rappresentanze sindacali aziendali.<sup>64</sup></p> <p>In caso di trasmissione di dati mancanti o inesatti sono previste sanzioni da parte dell'ispettorato del lavoro tra 1.000 e 5.000 euro.</p>
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>I datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere hanno diritto a un esonero contributivo pari all'1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per azienda, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>La mancata compilazione del Rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro pubblici e privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	L. del 05/11/2021, n. 162; D.Lgs del 11/04/2006, n. 198; art. 1, c. 276, della L. del 30/12/2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021); art. 1, c. 138, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

<sup>64</sup> Il rapporto sarà accessibile dai consiglieri di parità territoriali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al CNEL.

## Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl

Agevolazione volta alla stabilizzazione dei contratti a termine attraverso la restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl (di cui all'art. 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl - pari all'1,4% della retribuzione imponibile, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione - dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.	
<b>DESTINATARI</b>	Lavoratori subordinati non a tempo indeterminato. Il contributo addizionale non si applica: <ul style="list-style-type: none"><li>- ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;</li><li>- ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7/10/1963, n. 1525. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall'elencazione recata dal predetto D.P.R., ancorché definite "stagionali" dalla contrattazione collettiva, sono assoggettati al contributo addizionale NASpl.</li><li>- a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;</li><li>- agli apprendisti;</li><li>- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</li><li>- lavoratori con contratto di lavoro domestico;</li><li>- rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;</li><li>- c.d. lavoratori extra e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;</li><li>- contratti di lavoro domestico.</li></ul>	
<b>DATA INIZIO VALIDITÀ</b>	A decorrere dal 18/07/2012.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO</b>	Si rinvia al messaggio INPS n. n. 11233 del 11/07/2013 con il quale è stato istituito il conto PTA34111 per rilevare il recupero, da parte dei datori di lavoro, delle somme versate a titolo di contributo addizionale risultate non dovute.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	Il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.  <b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro domestico; Apprendistato.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 2, comma 30, della L. del 28/06/2012, n. 92; Messaggio INPS n. 11233 del 11/07/2013; art. 1, comma 13, della L. del 27/12/2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 91 del 04/08/2020.	



# Credits

*La “Guida Incentivi all’assunzione e altre agevolazioni” è a cura della Funzione Monitoraggio e Valutazione delle Politiche Attive (responsabile Davide Scialotti) nell’ambito della Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi.*

*È autore del testo Luciana Nardini.*

